



## CONVENZIONE

### TRA

**L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO** con sede legale in Palermo, Piazza V.E. Orlando, n. 1 – Palazzo di Giustizia, c.f. 80039590825, pec [contabilecoapa@pecavvpa.it](mailto:contabilecoapa@pecavvpa.it) email [segreteria@avvocatipalermo.it](mailto:segreteria@avvocatipalermo.it), in persona del Presidente Avv. Dario Greco (di seguito per brevità anche "Ordine")

### E

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, con sede in Palermo, Piazza Marina, 61, C. F. 80023730825, P.I. 00605880822, [pec@cert.unipa.it](mailto:pec@cert.unipa.it), [rettore@unipa.it](mailto:rettore@unipa.it) in persona del Magnifico Rettore Prof. Massimo Midiri per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,

### AI SENSI

degli artt. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense”;

dell’art. 5 comma 6 del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016. n. 70 “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;

dell’art. 1 comma 2 della Convenzione Quadro stipulata il 23 gennaio 2023 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche (che ha sostituito la precedente Convenzione Quadro del 27 febbraio 2017).

### Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente Convenzione si intende per:

- a) "Legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina del/ordinamento della professione forense);
- b) "Regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016. n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) “Convenzione Quadro”: la Convenzione quadro stipulata il 23 gennaio 2023 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- d) “Convenzione”: la presente Convenzione, inclusi gli allegati e le premesse



- e) "Consiglio dell'Ordine" o "Consiglio": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo
- f) "Università": l'Università degli Studi di Palermo;
- g) "Dipartimento": il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo;
- h) "Corso di Studi": il Corso di Studi in Giurisprudenza, Classe LMG-01 dell'Università degli Studi di Palermo, ivi compresi i Corsi o Canali della medesima Classe, erogati nei Poli Decentrati (ad oggi, Trapani e, ad esaurimento, Agrigento);
- i) "Tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012. n. 247 ss.mm.ii. (c.d. pratica forense);
- j) "Semestre di Tirocinio Anticipato": l'anticipazione di un periodo inferiore o pari a un semestre del Tirocinio, come sopra definito, ai sensi della Legge, del Regolamento e della Convenzione Quadro, come sopra definiti;
- k) "Studente Tirocinante": lo studente del Corso di Studi, ammesso al Semestre di Tirocinio Anticipato, ai sensi della presente Convenzione.
- l) "CFU": i Crediti Formativi Universitari, secondo l'Ordinamento Didattico dell'Università;
- m) "Effettiva Frequenza dello Studio Professionale": le attività svolte dallo Studente ammesso al Semestre di Tirocinio Anticipato presso il Professionista, purché coerenti con il Progetto Formativo. Tali attività potranno comprendere tanto attività da svolgere presso la sede fisica dello Studio, tanto presso altri luoghi, purché funzionalmente connesse all'attività professionale e coerenti col progetto formativo. Meramente a titolo di esempio potranno comprendere: riunioni presso altri studi di professionisti, assistenza a procedimenti di ADR, comunque denominati, incontri con clienti in luoghi diversi dallo Studio, etc.

## **Art. 2 - Anticipazione del tirocinio**

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un periodo fino a un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).



Qualora per i settori scientifico-disciplinari indicati siano previsti, secondo l'Ordinamento didattico del Corso di Studi, più insegnamenti, il requisito di cui al precedente comma si intenderà rispettato laddove lo Studente abbia superato esami di profitto per almeno 6 CFU.

### **Art. 3 - Progetto formativo**

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art 2, individuato lo studio presso cui svolgeranno il tirocinio, presenteranno - agli uffici della Didattica e dei Servizi agli Studenti del Dipartimento – una proposta di Progetto Formativo, concordato col professionista presso il quale svolgeranno il tirocinio.
2. Previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.2 della presente convenzione, il Progetto Formativo sarà approvato dal Direttore del Dipartimento che individuerà il tutor accademico, sulla base degli obiettivi e tipologie di attività prevalente definiti nel Progetto.
3. Il Progetto Formativo sarà firmato, anche con firma digitale o elettronica secondo la normativa applicabile, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico e consegnato allo studente per l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine. L'attività di tirocinio anticipato non dà diritto al riconoscimento di crediti formativi.

### **Art. 4 - Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio**

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge 247/2012, è presentata al Consiglio ed è corredata:
  - a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 in cui si dichiara il possesso dei requisiti:
    - di cui all'art. 2 della presente convenzione;
    - di cui all'art. 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge 247/12;
  - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
  - c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime;
  - d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e dal tirocinante.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, c. 7, l. 247/2012.



### **Art. 5 - Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio**

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 247/2012.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il Dipartimento o l'Università, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 247/2012, potranno convenire con il Consiglio l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati iscritti all'Ordine di riferimento ed indicati dal COA che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo, secondo le disposizioni vigenti.
4. Il tutor accademico vigilerà sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. Il numero delle udienze cui lo Studente Tirocinante deve assistere durante il semestre è pari a venti; detto numero può essere ridotto con delibera del Consiglio, anche in relazione a specifiche situazioni contingenti (e.g., emergenza pandemica). In caso di deposito di note in sostituzione di udienza, la partecipazione del tirocinante deve essere attestata in conformità alle disposizioni in vigore presso il Consiglio.
7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello Studente Tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del predetto regolamento.
8. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il Tutor Accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo Studente Tirocinante potrà



effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

9. Il Tirocinio potrà essere svolto, anche presso il medesimo Professionista, cumulativamente agli altri tirocini eventualmente previsti dalla disciplina universitaria (c.d. tirocini curriculari). Tali tirocini rimangono disciplinati dalle regole loro proprie, e rimangono concettualmente e funzionalmente distinti dal Tirocinio di cui alla presente Convenzione.

10. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

11. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

12. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge n. 247/12 il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

13. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

#### **Art. 6 - Relazione finale**

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige e sottoscrive una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, c. 2 e 3, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 Marzo 2016 n. 70, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il Tirocinante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge n. 247/2012.

#### **Art. 7 - Codice etico e di comportamento**



1. Il Consiglio dell'Ordine dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 4115 del 22.9.2022, del Codice di condotta per la prevenzione delle violenze, molestie e discriminazioni nel contesto universitario emanato con D.R. 1282 del 24.3.2022 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 463 del 18.2.2016, pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa nei confronti degli studenti-tirocinanti, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 9 - Durata e rinnovo**

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni e si intenderà tacitamente rinnovata, salva diversa volontà anche di una sola delle Parti, da manifestarsi almeno un mese prima della scadenza.

2. In qualunque momento, ciascuna delle Parti potrà chiedere la revisione o modifica parziale o totale della Convenzione, anche per adeguarsi ad eventuali nuove disposizioni emanate.

#### **Art. 10 - Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.

#### **Art. 11 – Sottoscrizione e registrazioni**

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente in base all'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO

Il Magnifico Rettore